



Ministero dell'Istruzione

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
di scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado**

Via Silvio Pellico, 16- 71030 MATTINATA

Tel. e fax 0884550102

e-mail fgic80800p@istruzione.it pec fgic80800p@pec.istruzione.it www.comprensivomattinata.edu.it
C.F. 83001790712 Cod. Min. FGIC80800P - Codice Univoco: UFNUQ6

Circolare n.96 del 05/02/2022

A Tutto il Personale Scolastico
Ai Genitori degli Alunni
E, per conoscenza Alla D.S.G.A. – Sig.ra Libera Maria Argentieri
Al Referente COVID – Prof. **Matteo Tomaiuolo**
Al Sito Web dell'Istituto

Oggetto: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2. – **Aggiornata al D.L. 04/02/2022, n. 5.**

VISTO il Decreto Legge n. 172 del 26/11/2021 *Obbligo vaccinale per il personale della scuola;*

VISTO il Decreto Legge del 07/01/2022, n.1;

VISTO in particolare, l'**art. 5** -*Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo;*

SI COMUNICANO

le **NUOVE REGOLE per la gestione dei casi di positività** all'infezione da SARS-CoV-2 all'interno delle classi:

SCUOLA DELL'INFANZIA

- 1. fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti fino al decimo giorno** successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19.
 - **Obbligo test** antigenico rapido o molecolare o test antigenico **autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.**
 - **Certificazione** in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato; l'esito negativo è attestato tramite **autocertificazione.**
- 2. con cinque o più casi di positività** nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività** per una durata di **cinque giorni.**

SCUOLA PRIMARIA

- 1. fino a quattro casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età** fino al **decimo giorno** successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19.

- **Obbligo test** antigenico rapido o molecolare o test antigenico **autosomministrato** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.**
- **Certificazione** in caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

1. con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che: diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventigiorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue **in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno** successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19;

- per gli alunni che posseggano un'**idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in **presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2, da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.**
- Gli **altri alunni** svolgono la Didattica Digitale Integrata per la durata di **cinque giorni**.

Quarantena, nella circostanza del verificarsi del **quinto caso positivo entro 5 giorni dalla rilevazione del quarto caso positivo**, di:

- 5 giorni per gli alunni vaccinati
- 10 giorni per gli alunni NON vaccinati.

SCUOLA SECONDARIA DI I°

- 1. con un caso di positività** accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue **in presenza** con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2** da parte degli **alunni e dei docenti**;
- 2. con due o più casi di positività** accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che:
 - diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventigiorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue **in presenza con l'utilizzo** dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**;
 - per coloro che posseggano un'**idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione**, l'attività didattica prosegue in **presenza** con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.**
 - Gli **altri alunni** svolgono la Didattica Digitale Integrata per la durata di **cinque giorni**.

Quarantena, nella circostanza del verificarsi del **secondo caso positivo entro 5 giorni dalla rilevazione del primo caso positivo**, per TUTTA LA CLASSE.

Eccezione alunni tutti i gradi di scuola

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'**obbligo di indossare per i successivi cinque giorni** i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo **FFP2**. **La riammissione in classe** dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

I datori di lavoro controllano:

- **il possesso delle certificazioni verdi COVID** — 19 di vaccinazione o guarigione, da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione. Nella fattispecie, dunque, il Dirigente scolastico ha obbligo di verifica del possesso, con le modalità di legge, da parte del personale della scuola.
- **la certificazione di esenzione dalla vaccinazione è valida fino 28/02/2022**. Resta confermato quanto stabilito dalle circolari del Ministero della Salute, che esplicitano quanto segue, in merito alla correttezza del documento:
 - può essere rilasciata esclusivamente da medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali oppure da medici di Medicina Generale e/o pediatri di libera scelta che operano nell'ambito della campagna vaccinale.
 - Il relativo documento di esenzione, prodotto a titolo gratuito, dovrà contenere:
 - i dati identificativi dell'interessato (cognome, nome e data di nascita);
 - la dicitura "soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105";
 - la data di fine validità della certificazione indicata con "certificazione valida fino al _____",
 - i dati relativi al Servizio vaccinale in cui il soggetto che rilascia il certificato opera come vaccinatore COVID-19;
 - il timbro e la firma (anche in formato digitale) del medico certificatore oltre a numero di iscrizione all'ordine o codice fiscale;

Al fine della massima sicurezza per gli studenti durante la permanenza a scuola, al di là delle mascherine FFP2 in dotazione alla scuola, è opportuno che, per ogni evenienza, ciascun alunno abbia almeno n. 1 mascherina propria a disposizione quotidianamente.

Infine, si ricorda che è fatto divieto di accedere o permanere nei locali **scolastici con sintomatologia respiratoria** o temperatura corporea superiore a 37,5°.

La presente circolare è soggetta a rideterminazione, in caso di successive disposizioni governative; da Lunedì **07/02/2022** tutte le disposizioni pendenti saranno rivalutate alla luce della nuova normativa.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Gelsomina D'Anna
(firmato digitalmente)